

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



IL PRESIDENTE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la l.r. 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;
- Vista** la legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed in particolare l’articolo 13, secondo il quale i comuni devono richiedere il parere del competente ufficio del Genio Civile “*sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione, nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio*”;
- Visto** il DPCM 29 settembre 1998 “*Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180*”;
- Vista** la l.r. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
- Visto** l’art. 130 della l.r. n. 6 del 3 maggio 2001, secondo il quale “... *l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente predispose il progetto di piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, di cui al decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, anche per stralci relativi a bacini idrografici o sottobacini [...] il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale ...*”;
- Visto** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni, che con la Parte III adotta “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- Vista** la legge 28 dicembre 2015, n. 221, ed in particolare l’art. 51, che sostituisce l’art. 63 della sopracitata legge 152/2006 e stabilisce che “*in ciascun distretto idrografico di cui all’articolo 64 è istituita l’Autorità di bacino distrettuale*” e ne ridefinisce struttura e competenze;
- Vista** la *Relazione Generale - Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico della Regione Siciliana*, redatta nel 2004 ed allegata ai decreti presidenziali di approvazione dei *Piani stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI)* della Regione Siciliana;
- Vista** la Circolare n. 38780 del 9 giugno 2011 dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente che fornisce chiarimenti circa l’ammissibilità del rilascio di concessioni

edilizie in sanatoria per manufatti ricadenti nelle aree a pericolosità idrogeologica individuate dai *Piani stralcio per l'assetto idrogeologico*;

Vista la Circolare prot. n. 78014 del 22 dicembre 2011 dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente, che fornisce agli Enti pubblici indicazioni metodologiche sui procedimenti da seguire per le richieste di aggiornamento dei *Piani stralcio per l'assetto idrogeologico* della Sicilia;

Visto il D.D.G. n. 1067 del 25/11/2014 “*Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo*”;

Visto il D.P. Reg. n. 109 del 15/04/2015 “*Istituzione di una fascia di rispetto per probabile evoluzione del dissesto*”;

Vista la Circolare prot. n. 21187 del 07/05/2015 dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente “*Chiarimenti in merito al rilascio di concessioni edilizie in sanatoria, ricadenti nelle aree a pericolosità geomorfologica, e ulteriori precisazioni per la gestione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico*”;

Vista la Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 58941 del 11/12/2015 “*Chiarimenti e precisazioni sulle funzioni dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per gli aspetti geomorfologici. Adozione del principio di precauzione*”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

Considerato che l'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia è l'unica autorità prevista dall'art. 63 del sopracitato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che ancora non è stata istituita;

Considerato che il *Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico* ha valore di Piano Territoriale di Settore e costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico, per prevenire fenomeni di dissesto idro-geomorfologico, di erosione costiera e di inondazione marina, e definire gli scenari di riferimento per le successive attività di prevenzione e tutela;

Considerato che il PAI definisce, a livello regionale, gli scenari di pericolosità da utilizzare successivamente a scala locale per le attività di protezione civile finalizzate al perseguimento di una corretta gestione del rischio;

Considerato che negli anni compresi tra il 2004 e il 2011 il PAI, nelle sue diverse articolazioni (bacini, unità fisiografiche, aree territoriali e raggruppamenti di isole minori), è stato approvato secondo le procedure previste dall'art. 130 della l.r. n. 6 del 3 maggio 2001, su proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente, previa delibera di Giunta Regionale, con Decreto del Presidente della Regione, ed è stato fino ad oggi aggiornato secondo le procedure di cui all'art. 5 delle *Norme di attuazione* allegate alla *Relazione Generale - Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Siciliana*, edizione 2004;

Considerato che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica coordinano gli enti locali nelle attività di pianificazione relative alle materie di rispettiva competenza;

Considerato infine che la sopracitata *Relazione Generale - Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Siciliana*, alla luce degli studi effettuati e delle esperienze maturate, necessita di alcuni correttivi, con riferimento in particolare a:

- Capitolo 11 "Norme di attuazione";
- Classificazione degli "Elementi a rischio", Tabelle 5.4 e 6.5;

Rilevato che la *Relazione Generale - Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Siciliana*, redatta nel 2004, è stata allegata ai singoli decreti presidenziali di approvazione dei *Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico* (PAI) della Regione Siciliana, ma, per razionalizzare le correlate procedure amministrative, è opportuno procedere oggi al suo aggiornamento con un unico provvedimento di valenza generale;

Ritenuto inoltre di approvare l'aggiornamento della *Relazione Generale - Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Siciliana* con le modifiche necessarie per adeguare l'impianto normativo e razionalizzare le correlate procedure amministrative, eliminando le incertezze e le incongruenze rilevate in fase di applicazione della normativa, facendo salve le parti non modificate della stessa relazione;

Ritenuto altresì che sia necessario ed urgente dare seguito a quanto previsto dall'art. 63 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed istituire l'Autorità di bacino per il Distretto Idrografico della Sicilia, al fine di superare i ritardi che attualmente si registrano nell'attuazione dei principi fissati dalla legislazione vigente in materia di difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

Ritenuto infine di individuare nell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente, l'Autorità delegata a dare seguito, nelle more dell'istituzione dell'Autorità di Bacino, agli adempimenti previsti in materia di difesa del suolo dal sopracitato art. 67 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta di Governo

Preso atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del Bilancio Regionale;

DECRETA

Articolo 1

Modifica del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico

1. La *Relazione Generale - Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana*, di seguito "Relazione Generale", costituisce l'Allegato 1 al presente provvedimento.
2. Sono approvate le modifiche alla sopracitata Relazione Generale di seguito specificate:
 - l'Allegato 2 al presente provvedimento sostituisce il "Capitolo 11" e le "Appendici";
 - l'Allegato 3 al presente provvedimento sostituisce la Tabella 5.4;
 - è soppressa la Tabella 6.5.
3. Sono fatte salve le parti non modificate della Relazione Generale che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2

Aggiornamento e revisione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico

1. L'autorità cui compete l'esercizio dei compiti e delle funzioni previste dal presente decreto è l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia di cui all'art. 63 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. L'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente predispone, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, una proposta di istituzione della sopracitata Autorità di Bacino Distrettuale da sottoporre alla Giunta di Governo per le successive valutazioni e gli adempimenti di competenza.
3. Nelle more della costituzione dell'Autorità di Bacino Distrettuale, al fine di snellire le correlate procedure amministrative, i compiti e le funzioni previsti dalla presente normativa sono attribuiti all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente, di seguito "ARTA".
4. Nelle more della costituzione dell'Autorità di Bacino il *Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico*, di seguito "PAI" o "Piano", è aggiornato dall'ARTA, sulla base degli elementi progressivamente acquisiti per i singoli aspetti trattati (geomorfologia, idraulica, dinamica costiera), in conformità con quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per stralci che riportino l'individuazione delle aree a pericolosità idrogeologica e la relativa perimetrazione, in conformità con quanto stabilito dalle vigenti norme di settore. L'aggiornamento viene approvato con decreto dell'Assessore Regionale del territorio e dell'Ambiente.
5. Le procedure per l'aggiornamento sono riportate nel Capitolo 11 delle Norme di Attuazione della Relazione Generale.
6. Nelle more della costituzione dell'Autorità di Bacino, con provvedimento dell'ARTA, a seguito di studi ed approfondimenti scientifici, potranno essere modificati i contenuti della normativa tecnica del PAI, o potranno essere individuate nuove metodologie per l'identificazione dei livelli di pericolosità geomorfologica, idraulica e di morfodinamica costiera.

Articolo 3

Parere di compatibilità

1. Nelle more della costituzione dell'Autorità di Bacino il parere di compatibilità previsto dal PAI viene rilasciato con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Per le aree a pericolosità "P0", "P1" e "P2" il parere di compatibilità è rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, con le modalità e nei casi previsti dalle Norme di attuazione di cui al Capitolo 11 del PAI.
3. Per le aree a pericolosità "P3" e "P4", e per i "siti di attenzione", il parere di compatibilità viene rilasciato dall'ARTA con le modalità e nei casi previsti dalle Norme di attuazione di cui al Capitolo 11 del PAI.

Articolo 4

Adempimenti degli enti locali e attività di protezione civile

1. Le previsioni e le prescrizioni del PAI sono sovraordinate alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali e nei piani particolareggiati vigenti e, se più restrittive, prevalgono con effetto immediato.
2. Entro 180 giorni dall'approvazione degli aggiornamenti del PAI i Comuni interessati, qualora le limitazioni d'uso previste dal Piano determinino una incompatibilità con gli strumenti di pianificazione urbanistica in vigore, adottano una variante per adeguare tali destinazioni alle nuove prescrizioni o renderle compatibili attraverso opportuni studi ed interventi. Il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica assicura il coordinamento delle correlate attività.
3. I Comuni, competenti nella pianificazione territoriale e nella gestione del rischio a livello locale, individuano gli elementi a rischio e le attività compatibili con i livelli di pericolosità determinati dal PAI, in relazione al contesto determinato dalla vulnerabilità degli elementi

interessati, dal numero di persone coinvolte (esposizione spaziale) e dal relativo tempo di residenza (esposizione temporale), e infine dal valore economico degli elementi a rischio.

4. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, nell'ambito di propri compiti di istituto relativi alle attività di previsione e prevenzione dei rischi di natura idrogeologica e idraulica, assicura il coordinamento dei enti locali per le attività di cui al comma precedente, e adotta i provvedimenti di competenza necessari ad una corretta gestione del rischio a scala regionale.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Le norme allegate al presente decreto entrano in vigore con la pubblicazione sulla GURS, e non si applicano alle pratiche avviate prima della pubblicazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

Palermo, _____

Il Presidente
MUSUMECI